

Ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione

(Ordinanza sulla trasparenza, OTras)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 10 capoversi 2 e 4, 17 capoverso 3 e 21 della legge federale del 17 dicembre 2004¹ sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

(art. 5 cpv. 3 LTras)

Art. 1

¹ Per documento utilizzato a scopo commerciale si intende ogni informazione fornita da un'autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all'elaborazione di un prodotto.

² Un documento è considerato elaborato quando:

- a. è stato firmato dall'autorità che lo ha allestito; oppure
- b. è stato trasmesso definitivamente al destinatario da chi lo ha allestito, segnatamente a titolo di informazione o per presa di posizione o decisione.

³ Per documento destinato all'uso personale si intende ogni informazione ad uso interno, fornita esclusivamente a titolo di strumento di lavoro, come ad esempio appunti o copie di documenti di lavoro, per essere utilizzata dal suo autore o da un numero ristretto di persone.

¹ FF 2004 6435

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 2 Principio dell'uguaglianza dell'accesso per ogni persona (art. 6 cpv. 1 LTras)

L'accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere accordato nella stessa misura a qualsiasi altro richiedente.

Art. 3 Assistenza al richiedente (art. 6 cpv. 1 e 3 LTras)

¹ L'autorità informa il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili e lo assiste nel suo intento, segnatamente quando si tratta di richiedenti disabili.

² Se i documenti sono disponibili su internet oppure sono pubblicati su un organo della Confederazione, l'autorità può limitarsi a comunicare al richiedente le referenze necessarie al loro reperimento.

³ L'autorità non è tenuta a tradurre documenti ufficiali ai fini della consultazione giusta la legge sulla trasparenza.

Art. 4 Consultazione in loco (art. 6 cpv. 2 LTras)

¹ La consultazione ha luogo presso l'autorità competente del disbrigo della domanda di accesso dei documenti ufficiali richiesti.

² L'autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente alla consultazione di una copia del documento ufficiale.

³ L'identità del richiedente può essere verificata all'entrata degli edifici delle autorità in applicazione del diritto di polizia negli edifici federali esercitato dalla Confederazione secondo l'articolo 62^f della legge federale del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 5 Consegna di una copia (art. 6 cpv. 2 LTras)

¹ Su domanda del richiedente, l'autorità gli consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l'atto di fotocopiatura non danneggi il documento.

² Se il documento è protetto dal diritto d'autore, l'autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d'utilizzo.

Art. 6 Ponderazione degli interessi tra la protezione della sfera privata di terzi e l'interesse pubblico all'accesso (art. 7 cpv. 2 LTras)

¹ Se, all'atto di valutare una domanda di accesso, l'interesse pubblico alla trasparenza si oppone al diritto di protezione della sfera privata di terzi, l'autorità competente può eccezionalmente concedere l'accesso dopo aver ponderato gli interessi in gioco.

² L'interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:

² RS 172.010

- a. la pubblicazione risponde a un particolare bisogno di informazione da parte dell'opinione pubblica, in particolare alla luce di nuovi eventi;
- b. la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici particolari, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;
- c. la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha una relazione di diritto o di fatto con una delle autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, dalla quale ricava vantaggi considerevoli.

Sezione 3: Domanda di accesso ai documenti ufficiali e competenze

Art. 7 Contenuto della domanda (art. 10 LTras)

¹ La domanda di accesso non sottostà a esigenze formali e non deve essere motivata.

² La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all'autorità di identificare i documenti richiesti. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare segnatamente:

- a. i dati generalmente ottenibili che permettono di identificare chiaramente un documento, quali la data di allestimento, il titolo, il riferimento;
- b. un preciso lasso di tempo;
- c. l'autorità che ha allestito il documento; o
- d. l'ambito in questione.

³ L'autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

⁴ Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l'identificazione del documento richiesto, la sua domanda è considerata ritirata. L'autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito.

Art. 8 Domanda di accesso a documenti ufficiali di rappresentanze svizzere all'estero (art. 10 cpv. 2 LTras)

¹ Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni svizzere presso le Comunità europee e le organizzazioni internazionali trasmettono le domande di accesso relative a documenti ufficiali da loro allestiti o ricevuti in quanto mittenti principali al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) per l'ulteriore disbrigo della procedura di accesso.

² Il Dipartimento disciplina le competenze, i termini per il disbrigo e le modalità della consultazione.

Art. 9 Bisogni particolari dei media (art. 10 cpv. 4 lett. a LTras)

Nel trattare le domande inoltrate dagli operatori dei media, l'autorità tiene conto, nella misura del possibile, delle particolari esigenze di scadenze redazionali.

Art. 10 Domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso (art. 10 cpv. 4 lett. c LTras)

¹ Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l'autorità non è in grado di trattarla con le risorse di cui dispone senza compromettere considerevolmente l'espletamento di altre mansioni.

² Le domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso sono trattate entro un termine ragionevole.

Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione (art. 12 LTras)

¹ Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione spetta all'autorità responsabile.

² Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile.

³ Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate.

⁴ Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione.

⁵ Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se può essere tolta la misura di classificazione.

Sezione 4: Mediazione e raccomandazione**Art. 12** Mediazione (art. 13 LTras)

¹ L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (incaricato) esamina se l'autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.

² L'incaricato ascolta i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di giungere a un compromesso. Se necessario, sottopone delle proposte. La procedura può essere scritta o orale.

³ L'incaricato constata il risultato della procedura di mediazione e lo comunica per scritto ai partecipanti.

Art. 13 Raccomandazione (art. 14 LTras)

¹ Nella raccomandazione l'incaricato menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all'autorità responsabile l'emanazione

di una decisione giusta l'articolo 15 LTras e li informa del termine a loro disposizione.

² La raccomandazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere uno degli interessi tutelati all'articolo 7 capoverso 1 LTras.

³ L'incaricato pubblica le raccomandazioni e prende gli opportuni provvedimenti per garantire la protezione dei dati personali dei partecipanti alla procedura di mediazione.

⁴ Se la protezione di dati personali non è possibile, l'incaricato rinuncia alla pubblicazione della raccomandazione.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 14 Principio

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004³, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

Art. 15 Condoni o riduzione degli emolumenti (art. 17 cpv. 2 e 3 LTras)

¹ L'autorità rinuncia alla riscossione di emolumenti quando i costi occasionati dalla riscossione sono superiori all'importo degli emolumenti stessi. Non sono fatturati gli emolumenti inferiori a 100 franchi.

² I costi legati alle esigenze particolari di persone disabili non sono presi in considerazione nel calcolo degli emolumenti.

³ L'autorità può condonare o ridurre gli emolumenti in caso di rifiuto dell'accesso o di accesso parziale.

Art. 16 Tariffa degli emolumenti e informazione sui costi previsti (art. 17 cpv. 3 LTras)

¹ La tariffa degli emolumenti è fissata nell'allegato 1.

² Se i costi previsti superano i 100 franchi, l'autorità informa il richiedente dell'importo previsto dell'emolumento. Se il richiedente non conferma entro 10 giorni la domanda di accesso, quest'ultima è considerata ritirata. L'autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito.

³ RS 172.041.1

Sezione 6: Gestione e pubblicazione di documenti ufficiali nonché informazioni sui documenti ufficiali**Art. 17** Gestione di documenti ufficiali (art. 21 lett. a LTras)

La gestione di documenti ufficiali, e in particolare la loro registrazione, è retta dall'articolo 22 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁴ nonché dalle disposizioni emanate dal Dipartimento competente in applicazione della legge sull'archiviazione.

Art. 18 Informazione sui documenti ufficiali (art. 21 lett. b LTras)

Fatte salve disposizioni legali contrarie, le autorità provvedono a informare l'opinione pubblica come segue:

- a. pubblicano su internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;
- b. mettono a disposizione ulteriori informazioni che permettano la ricerca di documenti, sempre che questo non occasiona un onere sproporzionato.

Art. 19 Pubblicazione di documenti ufficiali (art. 21 lett. c LTras)

L'autorità competente pubblica quanto prima su internet i documenti ufficiali importanti, se:

- a. ciò non occasiona un onere sproporzionato; e
- b. la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.

Sezione 7: Consulente per la trasparenza**Art. 20**

La Cancelleria federale e i Dipartimenti designano almeno un consulente per la trasparenza. Il consulente ha il compito di:

- a. offrire consulenza alle unità amministrative e alle persone o alle organizzazioni al di fuori dell'Amministrazione federale che sottostanno alla legge sulla trasparenza;
- b. promuovere l'informazione e la formazione dei collaboratori;
- c. collaborare all'applicazione della legge sulla trasparenza dell'amministrazione.

⁴ RS 172.010.1

Sezione 8: Valutazione (art. 19 LTras)**Art. 21**

Ogni autorità comunica annualmente all'incaricato:

- a. il numero di domande di accesso inoltrate durante l'anno;
- b. il numero di domande accettate, respinte o parzialmente respinte;
- c. l'importo totale degli emolumenti riscossi ai sensi della presente ordinanza;

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 22** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

Ottobre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(Art. 16)

Tariffa degli emolumenti in franchi

1. Riproduzioni

franchi

Fotocopie formato A4 o A3

da foglio singolo normale fino a A3, per pagina

–.20

da formati speciali, fogli rilegati o da originali di qualità scadente, per pagina

2.—

Copia elettronica (se i documenti non sono già esistenti in forma elettronica) trasmessa on line

–.20

da foglio singolo fino ad A3, per pagina

da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per pagina

2.—

Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina

5.-

- per dischetto

35.-

- per CD-ROM o DVD

Audiocassetta o videocassetta, registrata dal personale

per cassetta

35.-

Riproduzioni da foto, film di 16 o 35 mm registrati su videocassetta e ulteriori copie effettuate da ditte esterne

secondo
l'offerta
franchi

2. Esame e preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell'accesso

Tempo di lavoro per l'esame e la preparazione dei documenti ufficiali

– all'ora

100.—

Allegato 2

(Art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione

Art. 5 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento competente firma la proposta.

² Il Dipartimento competente trasmette in tempo utile alla Cancelleria federale la proposta definitiva in vista dell'avvio della procedura di corapporto.

2. Ordinanza del 23 dicembre 1992⁶ sulla protezione dei marchi

Art. 38 cpv. 1

¹ L'Istituto informa terzi in merito alle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte. L'Istituto può percepire un emolumento.

3. Ordinanza del 14 giugno 1993⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Sostituzione di espressioni:

Nell'articolo 3 capoverso 1 nonché nel titolo precedente l'articolo 28 l'espressione "l'Incaricato federale della protezione dei dati" è sostituita con "l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza". Nel titolo precedente l'articolo 30 l'espressione "l'Incaricato federale della protezione dei dati" è sostituita con "l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza".

Negli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 3, 8 capoverso 4, 10 capoverso 1, 16 capoverso 1, 17 capoverso 4, 19 capoverso 1, 20 capoversi 2 e 3, 28 capoversi 1 e 2, 29 capoversi 1-3, 30 capoversi 1 e 2, 31 capoverso 1, 32 capoversi 2 e 3, 33 capoverso 1, 34 capoversi 1 e 2, 35 capoverso 2, 37 capoverso 1 l'espressione "Incaricato della protezione dei dati" è sostituita con "Incaricato".

⁵ RS 172.010.1; RU

⁶ RS 232.111; RU

⁷ RS 235.11; RU

Nell'articolo 32 capoverso 3 nonché nel titolo precedente gli articoli 28 e 35 l'espressione "Commissione federale della protezione dei dati" è sostituita con "Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza".

Art. 14 cpv. 1

Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni presso le Comunità europee e le organizzazioni internazionali trasmettono le domande di informazioni a loro presentate all'Ufficio competente presso il Dipartimento federale degli affari esteri. Il Dipartimento disciplina le competenze.

Art. 31 cpv. 2

L'incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, le Commissioni arbitrali e le Commissioni di ricorso, le autorità estere competenti in materia di protezione dei dati e con tutte le altre autorità e tutti i privati che sottostanno alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

Art. 32 cpv. 1

Gli Uffici federali comunicano all'incaricato tutti i progetti di legge concernenti il trattamento dei dati personali, la protezione dei dati e l'accesso ai documenti ufficiali. In materia di protezione dei dati, i Dipartimenti e la Cancelleria federale gli comunicano le loro decisioni in forma anonima nonché le loro direttive.

8910

8

11

9
10

12